



Comune di Nicosia



Comune di Troina



Comune di Sperlinga



Comune di Capizzi



Comune di Gagliano CF



Comune di Cerami



# **DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23**

**Comuni di Nicosia capofila,  
Troina, Gagliano Castelferrato, Capizzi, Cerami, Sperlinga  
ASP Enna– Distretto di Nicosia**

## **REGOLAMENTO DISTRETTUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 5 del 3 maggio 2019**

### **Art.1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di assistenza domiciliare SAD a favore di soggetti non autosufficienti (anziani, adulti, minori) del Distretto Socio-sanitario D23 .

### **Art.2**

#### **Assistenza domiciliare**

1. Per Assistenza Domiciliare si intende un sistema di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale da erogarsi presso il domicilio del soggetto che si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità, al fine di soddisfare i bisogni essenziali o comunque legati alla ridotta capacità funzionale.
2. Obiettivo del servizio è consentire la permanenza del soggetto presso la propria abitazione mantenendolo nel suo ambiente di vita e nel proprio contesto socio-familiare d'appartenenza.
3. In particolare, la SAD si prefigge di:
  - Mantenere il soggetto assistito nella propria abitazione;
  - Promuovere la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza parziale o totale;
  - Evitare la istituzionalizzazione e i ricoveri ospedalieri non giustificati consentendo alla persona di permanere nel proprio ambiente di vita;
  - Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale.

### **Art.3**

#### **Destinatari del servizio e livelli di erogazione**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è destinato a soggetti in condizione di non autosufficienza anche di natura temporanea, residenti nel Distretto D23, e precisamente:
  - Anziani ultrasessantacinquenni in stato di parziale o totale non autosufficienza che siano impossibilitati a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali, a causa dell'età, delle condizioni di salute, di limitazioni psicofisiche, opportunamente documentate.
  - Disabili, minori o adulti;
  - Soggetti con temporanea inabilità privi di rete familiare;
2. L'utente parteciperà al costo del servizio nella misura prevista dal D.A. 867/S7 del 15/04/2003 e sarà gratuito se rientra nelle fasce e nei casi di esenzione ivi previsti. Le modifiche alla citata normativa saranno applicate automaticamente.  
Gli interventi saranno destinati ad utenti con reddito rientrante nelle fasce di gratuità, salvo per interventi cui siano destinate risorse di una certa entità.

3. Le suddette prestazioni saranno erogate attraverso lo strumento del voucher sociale, previsto dall'art.17 legge 328/2000, spendibile dai beneficiari presso organismi del terzo settore accreditati presso il Distretto 23, in conformità al provvedimento approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n.13/2013, modificato con delib. CdS n. 10/2015, che disciplina i criteri e le procedure per l'iscrizione all'Albo distrettuale.

#### **Art. 4** **Prestazioni**

1. Le prestazioni saranno erogate presso il domicilio degli utenti secondo i piani di assistenza personalizzati redatti dai Servizi Sociali dei Comuni insieme alla famiglia e potranno prevedere, a titolo esemplificativo:
2. Il Servizio SAD comprende le seguenti prestazioni:
  - aiuto della persona nell'alzata/messa a letto, nell'assunzione e preparazione dei pasti;
  - vestizione/svestizione assistito;
  - spostamento nell'ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici fondamentali;
  - igiene personale sia ordinaria che straordinaria;
  - accompagnamento fuori dalla propria abitazione ai fini della risocializzazione e della riattivazione motoria;
  - disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche ed attività riabilitativa;
  - igiene dell'ambiente domestico;
  - igiene e cambio della biancheria;
  - igiene del vestiario, stiratura e piccoli lavori di cucito.

#### **Art.5** **Modalità di accesso**

1. Le richieste di ammissione al servizio dovranno pervenire ai Comuni del Distretto al quale possono arrivare segnalazioni oltre che dall'interessato anche da parte di uno dei seguenti soggetti:
  - medico curante dell'assistito;
  - medico del reparto ospedaliero in fase di pre-dimissione;
  - medico responsabile di struttura residenziale (RSA);
  - responsabile della struttura socio-assistenziale (Casa di riposo-Comunità protetta);
  - farmacie aperte al pubblico;
  - servizi sociali;
  - associazioni di volontariato, cooperative sociali;
  - familiari dell'assistito;
  - altri soggetti (vicinato, rete amicale, ecc);
2. Le istanze potranno pervenire anche dal PUA (punto unico di accesso), già istituito presso il PTA (presidio territoriale di assistenza) del Distretto sanitario di Nicosia.
3. Le istanze vanno presentate al Comune di residenza.
4. I beneficiari del servizio SAD saranno individuati da un'apposita graduatoria mediante assegnazione di un punteggio applicando i seguenti criteri e sub criteri:
  - a) valutazione della composizione del nucleo familiare: punteggio da 0 a 25
    - presenza di 3 o più familiari conviventi = 0
    - presenza di 2 familiari conviventi = 15
    - presenza di 1 solo familiare convivente = 20
    - persona sola = 25;
  - b) disponibilità di una rete parentale: punteggio da 0 a 10
    - presenza di almeno 1 familiare nella possibilità di prestare assistenza = 0;
    - persona senza rete familiare = 10;
  - c) reddito ISE del richiedente: 0-65

- Ise superiore a € 12.001 = 0
- Ise € 10.001- € 12.000 = 25
- Ise € 6.601 - € 10.000 = 40
- Ise € 3.001 - € 6.600 = 55
- Ise inferiore a € 3.000 = 65

A parità di punteggio avrà priorità l'utente con un ISE minore e, in caso di ulteriore parità, l'utente più anziano di età.

5. Ogni Comune provvederà a redigere la graduatoria delle istanze e a trasmetterla al Comune capofila che ne prenderà atto.
6. Ciascun Comune, inoltre, provvederà alla redazione dei Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) per i beneficiari ammessi al servizio.

#### **Art. 6**

1. Il servizio cessa in caso di:
  - decesso dell'utente
  - cambio di residenza
  - richiesta scritta dell'utente
  - ricovero definitivo in istituto
  - espressa valutazione tecnica del Servizio Sociale professionale comunale, qualora le prestazioni erogate non risultino più funzionali per l'utente.
2. Il servizio viene sospeso in caso di:
  - soggiorni climatici
  - soggiorni da parenti
  - mancato pagamento anticipato delle quote di compartecipazione della spesa.
3. Nel caso di interruzione dell'assistenza per ricovero ospedaliero, trasferimento in strutture residenziali o trasferimento di domicilio, dovrà essere data immediata comunicazione all'Ente incaricato della erogazione del servizio e all'Ufficio Servizio Sociale del Comune di appartenenza. Occorrerà inoltre comunicare preventivamente ogni eventuale assenza dal proprio domicilio che impedisca il regolare svolgimento del servizio.
4. Il servizio può essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore o degli accessi e nella tipologia delle prestazioni in relazione alle mutate condizioni dell'utente, sempre nel rispetto del monte ore assegnato ad ogni comune.
5. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune può modificare l'erogazione del servizio in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

#### **Art.7**

##### **Controlli**

1. E' fatto obbligo agli Uffici di Servizi Sociali dei Comuni del Distretto D23 di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento dei piani di assistenza individualizzata e sull'osservanza dei patti di accreditamento con gli enti erogatori del servizio.

#### **Art.8**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché alla normativa nazionale se e in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

#### **Art.9**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Sindaci e la pubblicazione per 15 giorni in tutti i comuni del Distretto socio-sanitario 23.

## Appendice

D.A. 867/S7 - del 15/04/2003 – Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali e AA.LL. – Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica – ISEE)

..omissis

Art. 4 – L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell'art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della L. n. 488/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

• Art. 5 – Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 4 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni milione (€ 516,46) superiore al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.L.vo n. 502/92 nel testo novellato dall'atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/2001 – pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 06/06/01 – (area materno- infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative)

omissis....